

## Allegato 2

### **TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA DELLA FUNZIONE INERENTE LO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'EDILIZIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.**

#### **PREMESSO** che

- con atto costitutivo sottoscritto in data 14 luglio 2014 i Comuni di Budoni, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro, hanno costituito l'Unione dei Comuni Riviera di Gallura in conformità all'art. 32 TUEL, 267/2000 e della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii;
- con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ veniva approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni denominata "**Riviera di Gallura**";
- con deliberazione di C.C. n° 70 del 22.12.2017, il Comune di Golfo Aranci manifestava l'intendimento di aderire all'Unione dei Comuni Riviera di Gallura;
- con deliberazione di Consiglio dell'Unione Riviera di Gallura n. 7 del 18.05.2018 ha approvato il nuovo Statuto dell'Unione con le modifiche conseguenti all'ingresso del Comune di Golfo Aranci e per l'adeguamento dello stesso alla L.R. n. 2/2014;

#### **CONSIDERATO** che

- Il DI 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, ha introdotto disposizioni fortemente innovative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni. In particolare i commi dal 25 al 31 quater dell'art. 14, così come modificati dalla legge 135/2012, prevedono che le funzioni fondamentali dei comuni ( a) organizzazione generale dell'amministrazione , gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;) siano obbligatoriamente esercitate, ad esclusione della lettera l), in forma associata, attraverso convenzione o Unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; che i comuni non possano svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata; che la medesima funzione non possa essere svolta da più di una forma associata.
- L'art. 7 comma 2 della L.R. n° 2 del 04.02.2016, dispone : "*Tutti i comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in unione di comuni, esclusi i comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e le città medie. [...]. L'assolvimento degli obblighi di gestione associata di cui all'articolo 15 è conseguito attraverso la stipula di convenzioni con altri comuni o con la città metropolitana di Cagliari.*

## Allegato 2

- L'art. 15 della L.R. n° 2 del 04.02.2016, prevede : *“La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale per la gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali, secondo i tempi, i vincoli e le deroghe dalla stessa previsti, anche in riferimento ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, sostiene l'azione dei comuni, in particolare quelli di minore dimensione, e promuove il rafforzamento delle unioni per favorire la gestione associata del più ampio numero di funzioni. Le unioni di comuni presentano alla Regione un piano triennale per tutti i comuni facenti parte dell'unione, nel quale sono individuate le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, indicando il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione. Le modalità di presentazione del piano triennale e lo schema-tipo sono stabiliti in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali.”*;
- L'art. 29, comma 7 della L.R. n° 24 del 20.10.2016, dispone: *“Il SUAPE è istituito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la Città metropolitana di Cagliari; le città medie, individuate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, e i comuni della Città metropolitana di Cagliari hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale.”*

### **VISTO**

- l'art. 2 dello Statuto dell'Unione il quale afferma che *“L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, può esercitare in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi”*;
- che lo stesso articolo individua, inoltre, le funzioni ritenute fondamentali e prioritarie per l'esercizio in forma associata;
- l'art. 5 dello Statuto dell'Unione, il quale stabilisce che il trasferimento delle funzioni e dei servizi è deliberato dai rispettivi Consigli Comunali a maggioranza semplice e si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell'Unione stessa;

**DATO ATTO** che a seguito del trasferimento della funzione da parte del comune, l'Unione subentra nella loro titolarità e nella loro gestione unitaria, così come stabilito dall'art. 5 comma 4, dello statuto dell'Unione;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 3 del 30/06/2017, con la quale è stata approvata la dotazione organica provvisoria dell'Ente;

**VISTA** la deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 7 del 03.08.2018 *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020. Assegnazione risorse finanziarie e obiettivi di performance ai Responsabili d'Area”*;

**VISTO** lo schema di convenzione tra i comuni aderenti all'Unione di Comuni *“Riviera di Gallura”* relativo alla gestione associata del Suape – Sportello Unico per le Attività produttive e dell'Edilizia, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

**RITENUTO** di dovere procedere all'approvazione del suddetto atto con il quale il Comune di \_\_\_\_\_ parteciperà alla costituzione del **SUAPE associato**, prevedendo l'utilizzo, a tempo pieno, di un proprio dipendente – ai sensi dell'art. 14 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004, le cui modalità verranno regolate tramite apposita successiva convenzione che dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale;

## **Allegato 2**

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

**DI AUTORIZZARE**, per i motivi indicati in premessa il trasferimento all'Unione di Comuni "Riviera di Gallura" del SUAPE – Sportello Unico per le Attività Produttive;

**DI APPROVARE** la convenzione per la gestione associata del SUAPE, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, con la quale verrà istituito presso l'Unione di Comuni "Riviera di Gallura" **il SUAPE associato**;

**DI AUTORIZZARE** la Giunta comunale all'approvazione dello schema di convenzione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004, che disciplinerà le modalità operative con le quali il dipendente all'uopo individuato presterà la propria attività lavorativa presso l'Unione di Comuni "Riviera di Gallura" per gli scopi di cui al presente atto;

**DI DICHIARARE** con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs.267/2000;